

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1578

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GERMANÀ, LA LOGGIA, MANIS,  
ZACCAGNA, PELLITTERI, BECCARIA, TERRACINI, RADICE,  
STANZANI GHEDINI, GARATTI, FIEROTTI, ROMOLI,  
BRICCARELLO, RIANI, SPISANI, LAURIA, MERIGLIANO,  
ALBERTI CASELLATI, SURIAN e D'IPPOLITO VITALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1995

Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione  
di giuochi e scommesse

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge risponde alle istanze di una categoria che ha dato sempre prova di serietà ed impegno nel settore dell'assunzione dei giuochi e delle scommesse.

Esso però tutela soprattutto esigenze di diritto pubblico in quanto, con l'istituzione di un ruolo di categoria, vengono maggiormente soddisfatte le richieste di garanzia dei cittadini.

Anche in tale settore, così come in altri già regolamentati, (legge 3 maggio 1985, n. 204, «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio»; legge 7 febbraio 1979, n. 48, «Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione»; legge 11 giugno 1971 n. 426: «Disciplina del commercio»; decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375: norme di esecuzione della predetta legge), viene prevista l'istituzione di un ruolo (articolo 2), l'iscrizione nel quale è consentita solamente a persone, anche quali preposti di società commerciali, in possesso di requisiti che diano garanzia di preparazione tecnica e di affidabilità. La normativa disciplina, come detto, l'istituzione di un ruolo degli esercenti o di coloro che intendono esercitare l'attività di assuntore di giuochi e scommesse per conto degli enti concessionari (CONI ed UNIRE) alla organizzazione dei medesimi da parte dello Stato, riservata allo Stato stesso per legge (legge 13 dicembre 1989, n. 401).

Gli iscritti al ruolo conseguono una dignità professionale che consente di esercitare la propria attività con maggiori prospettive di stabilità e sicurezza economica (articolo 9).

Gli esercenti possono assumere dipendenti anche *part time* (articolo 5, comma 6), nei giorni di maggiore richiesta del servizio, incrementando i posti di lavoro e consen-

tendo un ricambio continuo attraverso una diffusione della preparazione tecnica nello specifico settore.

La formazione del ruolo consente anche la successione dell'azienda sia *mortis causa* che per atto tra vivi, purchè (articolo 9) tra iscritti al ruolo.

Infatti, mentre nella normativa disciplinante il commercio, con la cessione dell'attività, viene ceduta anche la licenza, ed agli agenti rappresentanti di commercio è riconosciuta una indennità di risoluzione del rapporto, la categoria resta al momento della cessazione dell'attività, senza alcun riconoscimento economico, a fronte dell'impegno profuso per anni e che in altri settori dà appunto luogo al cosiddetto «avviamento». Di converso, gli interessi pubblici vengono garantiti in quanto gli enti concessionari possono rilasciare delega all'esercizio della attività di assuntore di giuochi e scommesse solamente agli iscritti al ruolo (combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 9). È inoltre attribuito alla commissione provinciale, istituita presso ogni Camera di commercio, l'onere di provvedere anche nell'interesse pubblico alla pronta nomina di sostituti temporanei, se già non nominati dal titolare o dagli eredi, in caso di assenza, malattia o morte dell'esercente l'attività di assuntore di giuochi e scommesse.

Il controllo da parte pubblica e realizzato attraverso l'istituzione di due commissioni (articolo 4 e articolo 8) una ad impianto provinciale presso la locale camera di commercio industria artigianato ed agricoltura, l'altra a livello nazionale presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

La funzione della commissione provinciale è duplice in quanto provvede all'esame delle domande degli aspiranti, alla loro iscrizione o cancellazione dal ruolo, ed alla

tenuta dello stesso, e inoltre provvede, a mezzo della commissione esaminatrice, costituita di parte dei suoi membri, all'esame tecnico specifico degli aspiranti. La commissione nazionale, si pone come istanza di secondo grado a livello amministrativo.

Sono previsti quali componenti sia della commissione provinciale che della commissione nazionale, i rappresentanti delle camere di commercio o del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, del Ministero delle finanze, del Ministero del lavoro, degli enti concessionari, oltre naturalmente ai rappresentanti delle organizza-

zioni sindacali delle categorie più rappresentative a livello nazionale, in proporzione ai propri iscritti ed iscritti al ruolo (in particolare da rappresentanti dell'Unione totori-cevitori italiani sportivi che per prima ha messo in evidenza le esigenze di cui sopra), di modo che siano tecnicamente rappresentate le competenze confluenti nella gestione di tale servizio nazionale.

Per quanto sopra motivato si chiede quindi l'approvazione del disegno di legge, sicuri di un apporto positivo al migliore funzionamento del settore.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Agli effetti della presente legge, l'attività di assuntore di giuochi e scommesse si intende esercitata da chiunque venga delegato dagli enti concessionari dell'organizzazione di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato.

2. Tale attività deve essere esercitata in locali proposti dall'assuntore di giuochi e scommesse ed approvati dagli enti concessionari di cui al comma 1.

## Art. 2.

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli assuntori di giuochi e scommesse.

2. Al ruolo di cui al comma 1, devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di assuntore di giuochi e scommesse, che siano in possesso dei requisiti fissati dagli articoli 5 e 6.

## Art. 3.

1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla Commissione di cui all'articolo 4, istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

2. Al fini della documentazione relativa alle singole domande le Commissioni istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

## Art. 4.

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo.

2. La Commissione è nominata con deliberazioni della Giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa e' composta:

a) da un membro di Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) da sette membri scelti fra gli assuntori di giuochi e scommesse, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, in proporzione ai propri iscritti al ruolo;

c) da un proprio rappresentante designato da ciascun ente concessionario di cui all'articolo 1;

d) da un funzionario nominato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze;

e) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) da un rappresentante nominato dal presidente della provincia.

3. La Commissione nomina al suo interno il Presidente ed un vice presidente.

4. In caso di morte o di decadenza di un membro la Commissione viene integrata dalla Giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina.

5. Essa delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Alla segreteria della Commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura.

## Art. 5.

1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione euro-

pea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato conseguendo il relativo titolo.

2. Il richiedente deve inoltre: aver superato apposito esame avente ad oggetto il programma stabilito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali di categoria degli assuntori di giuochi e scommesse più rappresentative a livello nazionale.

3. La Commissione esaminatrice sarà composta da tre o cinque membri componenti la Commissione di cui all'articolo 4 nominati dal Presidente della stessa e di cui almeno due membri nel primo caso e tre nel secondo costituiti da rappresentanti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo 4.

4. L'esame, se l'esito è negativo, non può essere ripetuto prima di mesi sei da quello precedente.

5. L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività, svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti privati o pubblici, ad esclusione di quella svolta alle dipendenze di un assuntore di giuochi e scommesse iscritto al ruolo.

6. L'assuntore di giuochi e scommesse iscritto al ruolo può assumere dipendenti con contratto anche relativo solo ad alcuni giorni della settimana.

## Art. 6.

1. Qualora l'attività di assuntore di giuochi e scommesse sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

2. Le società sono tenute a comunicare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

## Art. 7.

1. La Commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi. Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui all'articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

2. La Commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'assuntore di giuochi e scommesse nei seguenti casi:

a) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5;

b) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

c) su richiesta dell'interessato.

3. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2, la Commissione provinciale, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essere notificato all'interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

4. Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui all'articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato il ricorso il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

5. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 2, la Commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

#### Art. 8.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una Commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

2. La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

b) da nove membri scelti fra gli assuntori di giuochi e scommesse iscritti ad un ruolo provinciale su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, in proporzione ai propri iscritti al ruolo;

c) da un proprio rappresentante designato da ciascun ente concessionario di cui all'articolo 1;

d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Nel medesimo decreto e con le medesime modalità di cui al comma 2, si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

4. Alla segreteria della Commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 9.

1. È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di eser-

citare l'attività di assuntore di giuochi e scommesse.

2. Non può essere posto alcun impedimento alla successione nell'attività tra iscritti nel medesimo ruolo o in ruoli provinciali diversi.

3. In caso di malattia od altro impedimento, se l'esercente attività di assuntore di giuochi e scommesse non provvede a nominare un proprio sostituto fra gli iscritti al ruolo, su sua comunicazione, provvede temporaneamente la Commissione provinciale di cui all'articolo 4.

4. In caso di morte o d'incapacità dell'esercente l'attività di assuntore di giuochi e scommesse, sino a che non venga provveduto alla sostituzione temporanea e alla successione, tra gli iscritti al ruolo da parte degli eredi, provvede su loro segnalazione, la Commissione provinciale di cui all'articolo 4.

5. Quando la nomina è effettuata dalla Commissione provinciale, questa stabilisce il compenso o la partecipazione agli utili spettante al sostituto.

6. La Commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a denunciare alla autorità competente coloro che esercitano la professione di assuntore di giuochi e scommesse senza essere iscritti al ruolo.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire 1.000.000 e lire 4.000.000.

8. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e relative norme regolamentari.

#### Art. 10.

1. Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli assuntori di giuochi e scommesse che alla data di entrata in vigore delle presenti norme, esercitano tale attività su regolare

delega degli enti concessionari di cui all'articolo 1.

Art. 11.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana le norme di attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.